

NN. 3595/2025 + 3602/2025 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto	Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini	Consigliere
Dott. Marco Genna	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili riunite di secondo grado, iscritte rispettivamente ai **nn. 3595 e 3602** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' **anno 2025**, trattenute in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025 e vertenti

T R A

Causa n. 3595/2025:

██████████ quale legale rappresentante della ██████████
██████████ (C.F. ██████████), con sede in Roma, Via Melibeo n.

RECLAMANTE

E

██████████
██████████ in persona del curatore p.t. Avv. ██████████ rappresentata e

RECLAMATA

E

██████████ (C.F. ██████████), in persona del Direttore p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

RECLAMATA

Causa n. 3602/2025:

_____ quale legale rappresentante della _____
_____ (C.F. _____),

RECLAMANTE

E

_____ in persona del curatore p.t. Avv. _____ rappresentata e

RECLAMATA

E

_____ (C.F. _____), in persona del Direttore p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

RECLAMATA

CONCLUSIONICausa n. 3595/2025:**Per il reclamante)**

“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:

- In via preliminare riunire il presente reclamo a quello presentato in pari data avverso la sentenza n. 510/2025 del Tribunale di Roma, Sezione 14° civile di rigetto dell'istanza di omologa degli accordi di ristrutturazione presentata da _____ alla luce dell'unicità dell'interesse sostanziale della società _____ che ha origine da unico procedimento.

- Accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Roma in data 6 giugno 2025;

Con vittoria di spese, diritti e onorari e sentenza esecutiva ex lege”.

Per la reclamata Liquidazione giudiziale)

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare il reclamo avversario e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 511/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XIV, pubblicata in data 6.6.2025, con la quale è stata dichiarata l’apertura della Liquidazione Giudiziale n. 434/2025 della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].”

Per la reclamata [REDACTED] [REDACTED])

“Voglia codesta Ecc.ma Corte di appello rigettare il reclamo avversario, confermando la disposta apertura della liquidazione giudiziale a carico della controparte, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite relative alla presente fase di reclamo”.

Causa n. 3602/2025:

Per il reclamante)

Voglia la Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:

- *In via preliminare riunire il presente reclamo a quello presentato in pari data avverso la sentenza n. 511/2025 del Tribunale di Roma, Sezione 14° civile di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] alla luce dell’unicità dell’interesse sostanziale della società [REDACTED] [REDACTED] che ha origine da unico procedimento.*
- *Accogliere il presente reclamo e, per l’effetto, revocare la sentenza n. 5010/2025 del Tribunale di Roma con cui è stata rigettata l’istanza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti depositato da [REDACTED] [REDACTED]*
- *E per l’effetto:*
 - *dichiarare ammissibile e fondata la proposta di accordi di ristrutturazione presentata dalla società reclamante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 57 e 63 CCII;*
 - *disporre l’omologazione dell’accordo, anche in via di cram down ex art. 63, comma 2-bis, CCII, considerata la convenienza del trattamento del credito erariale rispetto all’alternativa liquidatoria;*
 - *in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare al Tribunale competente per nuovo esame, previa valutazione della proposta in coerenza con i principi del Codice della crisi, con particolare riguardo al principio di proporzionalità, al favor per la continuità e al corretto scrutinio della posizione dell’amministrazione finanziaria”.*

Per la reclamata Liquidazione giudiziale)

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

– se del caso previa riunione del presente reclamo con quello recante il numero di R.G. 3595/2025

- rigettare il reclamo avversario e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 510/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XIV, pubblicata in data 6.6.2025, con la quale è stata rigettata la richiesta di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti avanzata con ricorso depositato il 30.12.2024 dalla [REDACTED] [REDACTED] Con vittoria di spese”.

Per la reclamata [REDACTED])

“Voglia codesta Ecc.ma Corte rigettare il reclamo avversario, con conseguente conferma del rigetto della domanda di omologazione del proposto accordo di ristrutturazione dei debiti e con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, relative alla presente fase di reclamo”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

1. La [REDACTED] [REDACTED] ha presentato al Tribunale di Roma in data 30.12.2024 ricorso contenente domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con creditori rappresentanti il 23,4% della complessiva debitoria, dopo avere presentato il 09.04.2024 ad [REDACTED] [REDACTED], che rappresentava il 72,9% della debitoria complessiva, proposta di transazione ai sensi dell’art. 63 CCII, che prevedeva il pagamento integrale in otto anni della sorte capitale e la riduzione del 59% degli importi relativi ad interessi e sanzioni. Avendo l’amministrazione finanziaria opposto il proprio diniego alla proposta, con il ricorso sopra menzionato l’odierna reclamante ha invocato l’applicazione dell’art. 63 comma 2bis CCII (c.d. *cram down*).

Secondo il piano economico – finanziario a corredo del ricorso, le risorse necessarie al pagamento, dilazionato in otto anni, dei creditori aderenti (per complessivi Euro 4.341.531,00) ed al pagamento integrale dei creditori non aderenti (per complessivi Euro 463.947,00) nei termini di legge sarebbero state ritratte dalla locazione degli immobili di proprietà, dall'affitto del ramo d'azienda 'Hotel Imperatori', dall'incasso di crediti, dall'apporto di finanza esterna da parte del socio unico (per Euro 1.800.036,00) condizionatamente all'omologa, dalla cessione del contratto di leasing n. 01412267/001 stipulato con ' _____ e _____ ' e del sotteso contratto di locazione immobiliare sottoscritto con 'Tirreno Insieme s.r.l.' in favore di ' _____ ' e dalla rinuncia da parte del socio unico ad un proprio credito verso la società per finanziamenti infruttiferi.

2. _____ ha proposto opposizione alla domanda di omologa, deducendo: (i) il difetto dei requisiti di omologazione forzata dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 1-bis, comma 3, D.L. 13 giugno 2023 n. 69, conv. con mod. dalla L. 10 agosto 2023 n. 103, *ratione temporis* applicabile; (ii) la mancata dimostrazione del trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria, ai sensi dell'art. 63 comma 1 CCII, in ragione della sottovalutazione del compendio immobiliare; (iii) l'omessa spiegazione e giustificazione della svalutazione degli *asset* patrimoniali operata dalla ricorrente nel bilancio dell'esercizio 2022; (iv) la mancata adeguata certificazione dell'apporto di finanza esterna da parte del socio unico.

2. Il **Tribunale di Roma con sentenza n. 510/2025**, pubblicata il 06.06.2025, ha rigettato la domanda di omologa e con separata **sentenza n. 511/2025**, pubblicata in pari data, ha, in accoglimento di apposita istanza avanzata da _____, dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di _____

Premessa l'applicabilità *ratione temporis* dell'art. 63 CCII nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.L.vo 136/2024 per effetto dell'avvenuta presentazione della proposta di transazione fiscale in data antecedente al 28.09.2024, il Tribunale ha accolto il motivo di opposizione *sub* (ii) di _____ ritenendo che il raffronto comparativo con l'alternativa liquidatoria avrebbe dovuto essere condotto facendo riferimento al

“valore di liquidazione” alla data della domanda, che ricomprende non solo le utilità ritraibili dai cespiti che compongono il patrimonio (in relazione al quale deve peraltro tenersi conto del *surplus* conseguente all’impiego di tali beni) ma anche i proventi delle azioni esperibili nella liquidazione giudiziale depurate dei relativi costi, mentre nel caso di specie la comparazione era stata effettuata avendo riguardo soltanto al valore dei cespiti, per di più grandemente sottostimato secondo un criterio (che prevedeva l’abbattimento dell’80% del valore di mercato) per il quale non erano stati forniti elementi che ne avallassero la validità.

3. La [REDACTED] ha tempestivamente reclamato la sentenza di rigetto della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

3.1. La prima sentenza è stata reclamata per i seguenti motivi:

- per **l’erronea valutazione della mancata dimostrazione della convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria**. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nello stigmatizzare la determinazione del valore di liquidazione degli immobili operata dal perito incaricato dalla ricorrente, che aveva correttamente preso in considerazione la percentuale di presumibile ricavo dopo una media di sei anni di durata della procedura competitiva in sede giudiziale, non superiore al 24,6% del valore di mercato, pari a complessivi Euro 10.930.000, ed aveva determinato tale valore di mercato tenendo conto che la [REDACTED] detiene su due dei quattro immobile la proprietà superficiaria e non la proprietà piena. Il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere che nella valutazione del compendio immobiliare dovesse essere preso in considerazione il possibile incremento di valore conseguente allo sfruttamento commerciale degli immobili, che tuttavia non può essere apprezzato, essendo le aziende commerciali esercitate all’interno di detti immobili di proprietà dei conduttori e cessando in caso di liquidazione giudiziale l’utilizzo commerciale dei beni per l’interruzione dell’attività. Inoltre, i dati OMI non forniscono elementi utili per analizzare il comportamento dei prezzi di aggiudicazione nelle vendite coattive, soprattutto nell’ambito della liquidazione giudiziale. Per ciò che concerne, infine, la mancata stima delle possibili azioni esperibili nei confronti dell’amministratore unico [REDACTED]

Pt_1 , occorre considerare che quest'ultimo avrebbe apportato finanza esterna per Euro 1.800.036 ed ha rinunciato ai crediti vantati nei confronti della società per oltre 76mila Euro;

- **per avere ritenuto l'attestazione del professionista indipendente acritica e priva di una reale valutazione sulla convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria**, senza indicare alcun passaggio della relazione che risultasse lacunoso, infondato o erroneo.

3.2. La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è stata invece reclamata per le seguenti ragioni:

- **per la violazione degli artt. 40 comma 9 e 7 CCII**, avendo il Tribunale accolto la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale della [REDACTED] [REDACTED] che [REDACTED] [REDACTED] aveva formulato nell'atto di costituzione nel procedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, e non con apposito ricorso, e che aveva tacitamente rinunciato, non comparso all'udienza del 30.04.2025 fissata per deliberare sulla domanda di omologa degli accordi e non reiterando in quella sede né con memorie depositate per l'udienza l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;

- **per non essere il legale rappresentante della società debitrice mai stato auditato sulla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale**, essendo invece stato formalmente convocato per la trattazione della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti;

- **per trovarsi la [REDACTED] [REDACTED] in uno stato di crisi temporanea gestibile e non di insolvenza**, come dimostra il fatto di avere regolarmente adempiuto al versamento delle prime sette rate della c.d. rottamazione *quater* (per un importo di Euro 503.769,10) e al pagamento delle imposte correnti (per Euro 100.948,34), senza considerare che la società si è trovata nell'impossibilità di accedere alla definizione agevolata a causa di omissioni e ritardi di [REDACTED] [REDACTED], che ha iscritto a ruolo i carichi oltre il termine del 30.06.2022, in violazione dell'art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del d.l. 78/2010, impedendo così alla società di beneficiare della rottamazione sull'intero importo a debito.

4. In entrambi i giudizi si sono costituite la curatela della liquidazione giudiziale di [REDACTED] e l' [REDACTED], che hanno richiesto il rigetto dei reclami e la conferma di entrambe le sentenze.

5. I reclami riuniti sono infondati e devono essere respinti.

Venendo alle doglianze mosse avverso la **sentenza di rigetto della domanda di omologa** degli accordi di ristrutturazione dei debiti, occorre innanzitutto premettere che è proprio la formulazione dell'art. 63 comma 2bis CCII applicabile *ratione temporis* (in relazione alla data della proposta di transazione dei debiti fiscali e contributivi, 09.04.2024) ad imporre un attento vaglio in sede giurisdizionale dell'attestazione resa dal professionista indipendente sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

5.1. Nel contempo, il raffronto comparativo con l'alternativa liquidatoria cui la richiamata disposizione allude rende ineludibile l'applicazione dell'art. 87 comma 1 lett. c) CCII, che, come correttamente rilevato dal Tribunale, assurge ormai "*a norma generale di riferimento, declinabile in via applicativa nel contesto delle procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza*" e che, come è noto, impone di tenere conto non solo del valore dei singoli cespiti che compongono il patrimonio del debitore ma anche dei proventi ritraibili dall'esercizio di azioni giudiziali nel corso della procedura liquidatoria. Riguardo a tali eventuali proventi, il professionista indipendente è chiamato a valutare non solo la sussistenza dei presupposti per l'esperimento di azioni revocatorie, risarcitorie e/o recuperatorie, ma anche le concrete prospettive di realizzo, apprezzando l'alea dell'esito giudiziale di tali azioni, i tempi necessari per la loro definizione, i costi delle liti e la solvibilità dei soggetti convenuti.

Va rammentato al riguardo che anche prima delle modifiche apportate dal c.d. Correttivo *bis* del settembre 2024, l'inclusione nel valore di liquidazione delle utilità eventualmente reperibili dalle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie esperibili anche o solo nella liquidazione giudiziale era condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di merito largamente maggioritaria (v. Tribunale Verona 10.07.2023, Tribunale Milano 06.07.2023, Tribunale Roma 24.10.2023, Tribunale Bologna 05.12.2023, Tribunale Avellino 26.03.2024, Tribunale S. Maria Capua Vetere 13.02.2024). Del resto, tale orientamento si conformava pienamente a quello della giurisprudenza di

legittimità formatosi nel vigore della legge fallimentare, secondo il quale, in tema di concordato preventivo, la relazione *ex art. 160 comma secondo l. fall.* doveva contenere le valutazioni circa la possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e per fornire ai creditori un adeguato *set* informativo funzionale a consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che l'indicazione di dati incompleti o parziali, che avrebbero potuto indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo davano luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura (cos', Cass. n. 17016/2023, v. anche Cass. n. 5107/2015).

Ora, la mera compulsazione visiva della relazione del professionista indipendente dott. [REDACTED] evidenzia come risulti del tutto pretermessa la considerazione dei proventi conseguibili in sede liquidatoria dall'esercizio delle azioni revocatorie, recuperatorie e risarcitorie o di inefficacia. Nessun rigo delle 64 pagine di cui si compone detta relazione è dedicato alla disamina delle azioni che potrebbero essere esperite nella procedura di liquidazione giudiziale e tale mancanza già di per sé, come correttamente rilevato dal Tribunale, rende illogica e irragionevole l'attestazione sulla maggiore convenienza della proposta di trattamento dei debiti fiscali e previdenziali rispetto all'alternativa liquidatoria che il giudice deve positivamente vagliare al fine di operativo il meccanismo del c.d. *cram down*.

Occorre al riguardo evidenziare che nel progetto di stato passivo il curatore della liquidazione giudiziale della [REDACTED] si è riservato di agire per la revocatoria/inefficacia dell'atto di cessione del contratto di leasing immobiliare del 13.06.2024, con il quale la debitrice aveva ceduto alla

[REDACTED] unipersonale il contratto di leasing n. [REDACTED] relativo ad un immobile sito in [REDACTED], per un corrispettivo di Euro 1.000.080 oltre IVA, da corrisondersi in n. 96 rate mensili, che tuttavia risulterebbe grandemente inferiore ad un prezzo di cessione di mercato, che un perito incaricato dal curatore ha stimato in Euro 1.907.424,76, tenuto conto del valore dell'immobile pari ad Euro 4.612.140.

Sulla mancata considerazione dei proventi delle azioni esperibili in sede giudiziale nella procedura liquidatoria nella valutazione richiesta dall'art. 63 comma 2bis CCII nessuna reale difesa è stata svolta dalla debitrice, che si è limitata a richiamare gli impegni che l'attuale amministratore unico ha assunto nella procedura negoziata di composizione della crisi. Impegni, peraltro, non assistiti da alcuna garanzia né corroborati da un'accurata valutazione delle reali condizioni economiche e patrimoniali dell' [redacted] che nulla hanno a che fare con pregresse responsabilità gestorie né tanto meno con il precedente compimento di atti dispositivi potenzialmente pregiudizievoli per le ragioni della massa dei creditori.

5.2. Anche per ciò che concerne la valutazione dei cespiti, in particolare degli immobili, che compongono l'attivo patrimoniale della debitrice, il provvedimento impugnato va esente da qualsivoglia censura.

Dei quattro immobili, iscritti a bilancio ad un valore netto di Euro 11.360.691 ed il cui valore di mercato è stato stimato in Euro 16.313.320, è stato indicato un valore di realizzo in sede liquidatoria di Euro 2.688.780, con un conseguente abbattimento complessivo di circa il 76% rispetto al valore contabile e di circa l'83% rispetto al valore di mercato. Le ragioni di tale consistente riduzione sono state ricondotte dalla reclamante alle conclusioni di alcuni studi di settore (

[redacted], [redacted], [redacted], [redacted]), che avrebbero evidenziato come nelle vendite coattive concorsuali si registrerebbero significativi decrementi del prezzo finale di aggiudicazione rispetto a quello di stima, peraltro differenziati a seconda della tipologia di procedura (liquidazione giudiziale o concordato preventivo).

L'attestatore, che ha recepito le valutazioni dello stimatore incaricato dalla [redacted] il geometra [redacted] ha dal canto suo fatto riferimento all'Analisi statistica delle vendite della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano nell'anno 2023, mentre la reclamante ha richiamato a supporto della sua tesi l'Analisi dello scarto percentuale tra valore di perizia e prezzo di vendita delle aste giudiziarie presso il Tribunale di Pescara che riportava dati risalenti all'arco temporale 2009 – 2018.

Risulta invero evidente già da questa elencazione come la determinazione del valore di realizzo dei cespiti poggi su dati privi di ufficialità, non pertinenti

alle vendite coattive delle procedure concorsuali romane e in alcuni casi cronologicamente assai risalenti, di talché è senz'altro condivisibile la considerazione espressa sul punto dal Tribunale, secondo cui l'esistenza di simili dati statistici *"non può assurgere, come invece ritenuto, a valore di regola generale laddove, nel contempo, non vengano forniti elementi che, in relazione al singolo bene interessato, ne avvallino la tenuta e confermino la validità"*.

Se è vero, infatti, che il valore di liquidazione deve essere determinato considerando le modalità e la durata probabile della liquidazione giudiziale, spesso caratterizzate da tempi più lunghi e risultati economici meno favorevoli rispetto ad altre forme di liquidazione, e che è fisiologica una discrepanza, anche significativa, tra il valore di mercato e il ricavato in caso di liquidazione del bene, è altrettanto vero che le rettifiche apportate al valore di mercato per giungere alla determinazione del valore di effettivo realizzo, oltre che esplicitate (v. Cass. n. 6435/2024), e nel caso di specie lo sono, devono riferirsi a criteri temporalmente e spazialmente contigui a quello in cui dovrebbero avere luogo le vendite competitive, che nel caso di specie non sono stati adottati. E' altresì necessario poi tener conto delle peculiari condizioni del bene, quali lo stato manutentivo, la conformità urbanistica, l'esistenza di vincoli e delle specifiche condizioni di mercato, quali la zona di ubicazione. Ora, questi criteri sono stati trascurati dal perito estimatore, che ha privilegiato la considerazione di dati statistici su scala nazionale o al più regionale, e ancor più dall'attestatore indipendente, che ha ritenuto di dover vagliare la stima del geometra [REDACTED] sulla base, come detto, dell'Analisi statistica delle vendite della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano nell'anno 2023.

Il considerevole abbattimento del valore di mercato di questi beni non poggia dunque su una valutazione attendibile e condivisibile.

5.3. Anche le altre doglianze mosse dal reclamante non hanno pregio.

La riduzione del valore dei due immobili di cui la [REDACTED] detiene la proprietà superficaria rispetto al valore di mercato (nella misura del 25%) è stata già operata dal perito estimatore geom. [REDACTED] sicché la determinazione del valore di liquidazione di questi beni già tiene conto della differente natura del diritto reale.

Erra poi la reclamante nel ritenere irrilevante la valutazione del possibile incremento di valore dell'immobile destinato a struttura alberghiera e di quello locato a struttura della grande distribuzione organizzata (GDO), in quanto (i) nella determinazione del valore di un immobile commerciale va valutato il reddito che quel cespite è suscettibile di produrre in relazione all'utilizzo economico dello stesso e (ii) nell'attuale scenario normativo in caso di affitto di azienda l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie automaticamente detto contratto ma l'eventuale recesso è rimesso alle determinazioni degli organi della procedura (v. art. 184 CCII).

5.4. L'infondatezza delle doglianze che il reclamante ha mosso in ordine alla determinazione del valore di liquidazione si ripercuote evidentemente anche sui rilievi formulati con riferimento alla valutazione di inattendibilità della relazione attestativa effettuata dal Tribunale. Tale valutazione è stata correttamente formulata dal Tribunale in relazione all'adozione di criteri estimativi, come visto, non condivisibili ed alla mancata considerazione di componenti necessariamente costitutive del valore di liquidazione, come i proventi delle azioni esperibili nella procedura liquidatoria, e per le ragioni già esposte deve essere doverosamente ribadita da questa Corte.

Il reclamo avverso la sentenza che, in accoglimento dell'opposizione di [REDACTED] ha respinto la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dalla [REDACTED] deve essere pertanto rigettato.

6. Le doglianze mosse avverso la **sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale** non risultano pertinenti rispetto all'attuale quadro normativo.

6.1. Il Codice della Crisi, come è noto, ha introdotto nel nostro sistema il modello del procedimento unitario, stabilendo che le diverse domande volte all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza siano trattate in un unico procedimento, che ogni domanda sopravvenuta vada riunita a quelle già pendenti (art. 7 comma 1) e che, nel caso di proposizione di più domande, vadano trattate in via prioritaria quelle finalizzate alla soluzione pattizia della crisi d'impresa, salvo che dette domande non siano manifestamente inammissibili, il piano di ristrutturazione

del debito proposto non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati e che nella proposta sia indicata la convenienza per i creditori della soluzione pattizia (o, nel concordato in continuità aziendale, l'assenza di pregiudizio per i creditori) (art. 7 comma 2). D'altro canto, laddove la domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non sia accolta e sussista lo stato di insolvenza, "il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale" (art. 7 comma 3) e allo stesso modo il tribunale procede "quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati" (art. 49 comma 2, espressamente richiamato dall'art. 7 comma 3).

Ora, nel caso di specie, in assoluta coerenza con le previsioni appena menzionate, è stata trattata dapprima la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti e, quando nel corso del procedimento il creditore opponente [REDACTED] ha avanzato istanza di apertura della liquidazione giudiziale, tale istanza è stata deliberata dopo la definizione in termini negativi del procedimento di omologa degli accordi.

6.2. Le doglianze mosse dalla reclamante, secondo le quali sarebbe stata necessaria la proposizione di un apposito ricorso da parte di [REDACTED] per procedere all'apertura della liquidazione giudiziale, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 48 comma 6 e dall'art. 49 comma 2 CCII, non hanno fondamento.

Come ha correttamente rilevato la liquidatela giudiziale reclamata, la possibilità per il creditore che si opponga alla domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti di richiedere la liquidazione giudiziale nell'atto difensivo con il quale si costituisce nel procedimento di omologa, anziché con separato ricorso, trova fondamento nel sistema processuale adottato dal Codice della Crisi, basato, come detto, sul modello del procedimento unitario, cioè di un unico contenitore processuale per la gestione integrata delle diverse domande. Del resto, come già rilevato, il Pubblico Ministero è sempre facoltizzato a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale nel procedimento promosso dal debitore per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi (concordato preventivo o accordi di ristrutturazione), senza essere soggetto a particolari vincoli di forma e senza

necessità di dover notificare un apposito ricorso al debitore. Che parimenti anche la medesima domanda avanzata dal creditore opponente non sia soggetta a vincoli di forma lo testimonia la formulazione letterale dell'art. 7 comma 3 CCII, laddove, come detto, si fa uso del termine "istanza".

6.3. Non si pone inoltre alcuna questione di violazione del contraddittorio, dal momento che, come accaduto nel caso di specie, è stato il debitore ad incardinare il rapporto processuale con la presentazione della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione e in questo rapporto processuale possono confluire, come detto, per espressa previsione normativa, domande di apertura della liquidazione giudiziale sia da parte del Pubblico Ministero sia ad opera di uno o più creditori. Di quest'eventualità così come dell'esito nella procedura liquidatoria è senz'altro consapevole il debitore che ha attivato il procedimento unitario.

Per tale ragione è destituito di qualsivoglia fondamento il secondo motivo di reclamo formulato dalla _____ E' stata infatti la società, attraverso la presentazione della domanda di omologa *ex art. 48 comma 4 CCII*, ad incardinare il procedimento unitario, nell'ambito del quale si è costituito un creditore, _____, che si è opposto all'omologa ed ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale. Il Tribunale adito, a seguito dell'opposizione e della richiesta avanzate dall'agenzia fiscale, ha ordinato la convocazione del debitore all'udienza del 02.04.2025 e nuovamente all'udienza del 30.04.2025. La società debitrice non solo ha presenziato ad entrambe le udienze ma ha depositato note a verbale in vista dell'udienza del 02.04.2025 e poi una memoria autorizzata prima dell'udienza del 30.04.2025, potendo così esercitare pienamente il proprio diritto di difendersi tanto sull'opposizione all'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti quanto sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Ne consegue che, come correttamente osservato dalla curatela, la scelta della _____ e del suo legale rappresentante di difendersi solo sull'opposizione all'omologa e non sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale risponde ad una deliberata strategia e non costituisce certamente una violazione del diritto di difesa o del contraddittorio.

6.4. Infondata è anche la doglianza che ravvisa nella mancata comparizione di _____ all'udienza del 30.04.2025 e nel mancato deposito da parte dello stesso creditore in vista di quell'udienza di memorie un contegno processuale univocamente indicativo di una rinuncia tacita all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, formulata nell'atto con il quale si era costituita nel procedimento unitario.

Invero, a prescindere dal rilievo che _____ aveva presenziato alla precedente udienza del 02.04.2025, nel corso della quale riportandosi al contenuto dell'atto di costituzione in giudizio aveva reiterato le domande ivi formulate, la mancata comparizione del creditore alla successiva udienza non deve essere interpretata come una rinuncia tacita alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale o come un atto di desistenza, non esistendo nel nostro ordinamento alcun automatismo tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia alla domanda, in assenza di elementi concreti allegati dal debitore, dovendo il giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, decidere nel merito l'istanza e non dichiarare improcedibile la domanda o il non luogo a provvedere sulla stessa per disinteresse alla definizione (così, Cass. n. 30445/2019).

6.5. Quanto, infine, alla dedotta insussistenza dello stato di insolvenza, questa Corte non può che richiamare le statuizioni rese sul punto dal Tribunale, che correttamente evidenziava come la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti formulata dalla _____, che peraltro prevedeva un consistente apporto di finanza esterna, non avrebbe consentito il pagamento integrale di tutti i debiti ma il pagamento fortemente falcidiato della parte più consistente della debitoria. La società debitrice avrebbe infatti messo a disposizione del ceto creditorio la somma di Euro 4.805.478, di cui Euro 1.800.036 di finanza esterna, a fronte di un ammontare complessivo di debiti di oltre 11 milioni di Euro, come da situazione patrimoniale aggiornata al 31.08.2024.

Ricorrono poi altri indicatori dello stato di insolvenza, quali la soggezione della debitrice a plurime azioni esecutive, avendo _____ tra il mese di marzo 2023 e il mese di novembre 2024 notificato ben otto pignoramenti sui conti correnti bancari e sui canoni di affitto di immobili, e le

perdite di esercizio registrate nei bilanci 2022 (addirittura per oltre 15 milioni di Euro) e 2023 (per Euro 177.478) e nella situazione patrimoniale aggiornata al 31.08.2024 (per Euro 82.816).

La stessa debitrice, del resto, nel ricorso contenente la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ha espressamente dedotto di non avere e di non essere in grado di procurarsi *“i mezzi finanziari adeguati a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*.

Di nessun rilievo ai fini del presente accertamento sono le doglianze mosse dalla reclamante, secondo cui sarebbe incorsa in colpevole ritardo nell'iscrivere a ruolo i carichi oltre il termine del 30.06.2022 impedendole così di accedere alla c.d. rottamazione quater. A prescindere dal rilievo che tali doglianze sono state respinte dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (sentenza n. 676/2025), va evidenziato che proprio la richiesta di accedere alla rottamazione per debiti fiscali di oltre 6,5 milioni di Euro, evidentemente non pagati alle relative scadenze, rappresenta un ulteriore elemento sintomatico dell'insolvenza.

Essendo indubbia, oltre che pacificamente ammessa, la qualifica di imprenditore commerciale non minore della reclamante, ricorrono tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'apertura della liquidazione giudiziale.

7. I reclami riuniti vanno dunque respinti e la reclamante va condannata a rifondere alla curatela e ad le spese di lite da queste anticipate, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.

Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13 comma 1quater D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta i reclami riuniti;
- 2) Condanna la a rifondere alla

ad le spese di lite da queste anticipate, che liquida

per ciascuna in Euro 50.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge se dovuti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il 05.02.2026.

Il consigliere estensore

Dott. Marco Genna

Il presidente

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto